Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 13 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1216.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle garenzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle garanzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1217.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazioni al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazioni al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1218.

Nomina a sottotenente in S.P.E. dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria automobilisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 marzo 1936, n. 397, e successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1481, che autorizza un reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti;
Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1937, che bandisce il concorso per il reclutamento straordinario di cui sopra;
Visto il risultato degli esami dei concorrenti ammessi al suddetto concorso;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla copertura del maggior numero possibile di posti vacanti nel ruolo e categoria predetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di nominare al grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria automobilisti, i concorrenti che, nel concorso bandito con decreto ministeriale 17 settembre 1937, in applicazione del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1481, siano risultati idonei ma classificati dopo l'ultimo nominato in base al concorso predetto, fino al limite dei posti disponibili in relazione all'organico stabilito per l'anno 1938.

Le nomine di cui sopra verranno effettuate seguendo l'ordine della graduatoria con decorrenza dalla data del relativo decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1938-XVI, n. 1219.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 maggio 1938, n. 621;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1938-39, della somma di L. 9.000.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 83 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1938-39, è aumentato di L. 9.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1220.
Determinazione del confine fra i comuni di Aieta e di Praia a Mare in provincia di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 10 giugno 1937-XV, n. 965, concernente la ricostituzione di sedici Comuni in provincia di Cosenza;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Aieta e di Praia a Mare è determinato in conformità del progetto di delimitazione, predisposto dall'Ufficio del Genio civile di Cosenza, che, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 174. — MANCINI.

COMUNE DI PRAIA A MARE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1221.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa in Campobasso della Congregazione delle Suore della Santa Famiglia con Casa generalizia in Bordeaux (Francia).

N. 1221. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa in Campobasso della Congregazione delle Suore della Santa Famiglia con Casa generalizia in Bordeaux (Francia) e la predetta Casa viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta a suo favore, da Giovanna Berlingieri fu Bernardino consistente negli immobili valutati L. 257.000.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 15 luglio 1938-XVI, n. 1222.
Disposizioni per i Regi vice consolati di Amman e di Perth.

N. 1222. R. decreto 15 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 7 ottobre 1937, n. 1781, concernenti l'istituzione di un Regio consolato in Amman e la soppressione dell'assegno per il titolare del Regio vice consolato in Perth hanno effetto dal 1° maggio 1938 anzichè dal 1° agosto 1937-XV.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI.
Tassa sui passeggeri nel porto di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la delega contenuta nell'art. 8 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789 relativo all'istituzione di una Azienda dei Magazzini generali di Trieste;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1931-IX, col quale il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste è stato autorizzato ad imporre una tassa sui passeggeri fino al 31 dicembre 1931;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1932-X col quale veniva disposto che l'applicazione della suddetta tassa continuasse fino al 29 febbraio 1932 e che dal 1° marzo 1932 venisse corrisposta in altra misura;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1933-XI, il R. decreto 21 maggio 1934-XII, il R. decreto 21 febbraio 1935-XIII, coi quali veniva autorizzata l'applicazione della tassa passeggeri di cui all'art. 2 del R. decreto 28 gennaio 1932-X su citato, fino al 31 dicembre 1935-XIV;

Visto il R. decreto 16 marzo 1936-XIV col quale venne autorizzata l'applicazione della predetta tassa fino al 31 dicembre 1936-XV con alcune modificazioni;

Visto il R. decreto 25 marzo 1937-XV, col quale venne autorizzata l'applicazione della predetta tassa fino al 30 giugno 1937-XV;

Visto il R. decreto 26 agosto 1937-XV col quale veniva autorizzata l'applicazione della predetta tassa fino al 31 dicembre 1937-XVI;

Viste le proposte dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste per l'applicazione della anzidetta tassa per il periodo ulteriore, applicazione che nel frattempo è stata autorizzata in via amministrativa;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione della tassa sui passeggeri che sbarcano od imbarcano nel porto di Trieste provenienti dall'estero o ivi diretti autorizzata dall'art. 2 del Nostro decreto 28 gennaio 1932-X con la modificazione di cui al R. decreto 16 marzo 1936-XIV continuerà fino al 31 dicembre 1942.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — BENNI — LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1938 - *Anno XVI*
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 308.
(3101)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 agosto 1938-XVI.
Approvazione dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, concernente la costituzione dell' « Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale », ente di diritto pubblico, fondazione del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È approvato lo statuto dell' « Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale », ente di diritto pubblico, fondazione del Banco di Napoli, con sede in Napoli, conforme al testo allegato al presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

Statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, fondazione del Banco di Napoli.

CAPO I.
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO.

Art. 1.

L'« Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale » è un ente di diritto pubblico, fondazione del Banco di Napoli, con personalità giuridica propria e gestione autonoma.

Art. 2.

La sede dell'Istituto è in Napoli.

Art. 3.

La durata dell'Istituto è illimitata.

Art. 4.

L'Istituto ha lo scopo di assistere ed incrementare nelle provincie dell'Italia meridionale continentale e della Sardegna le iniziative tendenti a mettere in valore le risorse economiche e le possibilità di lavoro locali, secondo le direttive della politica economica del Regime

Rientra in particolar modo nei compiti dell'Istituto l'assistenza ad imprese ed iniziative che abbiano per oggetto:

a) l'impianto, l'ampliamento, la trasformazione e la riorganizzazione finanziaria e tecnica di stabilimenti industriali, con preferenza per quelli che utilizzino materie prime e lavorino prodotti agricoli locali, pongano in valore energie naturali delle regioni meridionali e della Sardegna, o cooperino comunque al conseguimento dell'autarchia economica della Nazione;

b) l'istituzione ed il miglioramento di servizi di pubblica utilità, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, l'intensificazione degli scambi commerciali, l'incremento delle attività portuali, del traffico marittimo e del movimento dei viaggiatori.

CAPO II.

PATRIMONIO.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è costituito dal Banco di Napoli, mediante un'assegnazione iniziale di lire dieci milioni, aumentabile per effetto di successive erogazioni come previsto e stabilito dal Banco suddetto.

Sarà inoltre costituito un fondo di riserva.

Art. 6.

La responsabilità del Banco di Napoli è limitata ai capitali conferiti.

CAPO III.

OPERAZIONI.

Art. 7.

L'Istituto è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il conseguimento dei propri fini, che interessino enti, società e ditte di nazionalità italiana svolgenti attività nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sardegna. In particolare esso potrà effettuare:

a) assunzione di partecipazioni in enti o società, sotto forma sia di conferimento di quote patrimoniali, sia di sottoscrizione od acquisto di azioni, ed eventuale loro realizzo;

b) assunzione e collocamento di obbligazioni, assistite o non da garanzie reali, emesse da enti o società;

c) concessione di:

1) riporti attivi su titoli azionari od obbligazionari;

2) mutui assistiti da garanzie ipotecarie, da altre garanzie reali o personali;

3) sovvenzioni e sconti cambiari.

L'Istituto può inoltre:

a) accendere riporti passivi od anticipazioni passive su titoli di sua proprietà;

b) riscontare le cambiali costituenti il proprio portafoglio;

c) compiere altre operazioni dirette a procurare i mezzi per il conseguimento dei propri scopi.

E' inibito all'Istituto di raccogliere depositi a risparmio, in conto corrente ed in qualunque altra forma.

Art. 8.

La durata dei mutui non può eccedere in nessun caso i dieci anni; quella delle sovvenzioni e degli sconti cambiari i cinque anni.

Art. 9.

Per l'esecuzione delle operazioni l'Istituto si avvale delle filiali del Banco di Napoli.

CAPO IV.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 10.

Sono organi dell'amministrazione dell'Istituto:

a) il Comitato amministrativo;

b) il presidente.

A) Comitato amministrativo.

Art. 11.

Il Comitato amministrativo è composto:

dal presidente, nella persona del direttore generale del Banco di Napoli;

da quattro membri, nelle persone dei componenti il Comitato direttivo del Banco di Napoli.

Art. 12.

Il Comitato ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso può delegare determinati poteri al presidente.

Art. 13.

Il Comitato nomina annualmente un segretario, scegliendolo all'infuori dei suoi componenti.

In assenza del segretario, le sue funzioni sono esercitate dal membro del Comitato meno anziano di età.

Art. 14.

Il Comitato si riunisce normalmente una volta al mese o quando lo richiedano particolari esigenze.

Esso è convocato dal presidente mediante avviso con lettera raccomandata, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può farsi anche con telegramma, spedito almeno 24 ore prima.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Di ogni seduta il segretario redige il verbale che, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e firmato dal presidente e dal segretario.

Il segretario può rilasciare copie ed estratti dei verbali validi a tutti gli effetti di legge.

Copia del verbale deve essere inoltrata entro 10 giorni all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 15.

I componenti del Comitato non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.

Art. 16.

Le funzioni del presidente e dei componenti del Comitato sono gratuite.

B) Presidente.

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi e compie tutti gli atti per l'ordinaria gestione dell'Istituto.

Rientra nelle normali attribuzioni del presidente:

a) convocare e presiedere il Comitato amministrativo e proporre ad esso gli atti di sua competenza;

b) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;

c) adottare i provvedimenti necessari per il normale funzionamento dell'Istituto;

d) autorizzare le spese di carattere ordinario;

e) nominare i funzionari e gli impiegati ed emanare ogni provvedimento concernente il personale, ad eccezione delle revoche e delle destituzioni;

f) cedere crediti di qualunque somma, previo pagamento integrale;

g) consentire la cancellazione di iscrizioni, la surrogazione ed ogni altra formalità ipotecaria, nonchè la restituzione di pegni, quando il credito sia integralmente pagato, anche mediante cessione, o quando sia stato ceduto o transatto con deliberazione del Comitato amministrativo;

h) promuovere e sostenere qualunque azione o procedura giudiziaria, con facoltà di abbandonarla, recedere dagli atti e dalle azioni, accettare analoghi recessi e rinunzie dalle altre parti in causa, dandone notizia al Comitato amministrativo.

i) disporre il pagamento di spese giudiziarie alle controparti in caso di soccombenza o di rinunzia;

l) deferire ad arbitri la definizione di speciali questioni;

m) autorizzare qualsiasi operazione presso amministrazioni ed uffici pubblici, enti pubblici, società e ditte.

Art. 18.

Il presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito da un membro del Comitato amministrativo, designato dal Comitato stesso su proposta del presidente.

CAPO V.

DIRETTORE.

Art. 19.

Il Comitato amministrativo, su proposta e designazione del presidente, ha facoltà di nominare un direttore dell'Istituto, determinandone i poteri, le attribuzioni ed il trattamento economico.

CAPO VI.

REVISORI.

Art. 20.

Le funzioni di revisore dell'Istituto sono esercitate dai revisori del Banco di Napoli.

Art. 21.

I revisori esaminano il bilancio ed il conto economico dell'Istituto e ne riferiscono al Consiglio generale del Banco di Napoli, al quale è demandata l'approvazione del bilancio dell'Istituto in conformità del successivo art. 23.

Art. 22.

Le funzioni dei revisori dell'Istituto sono gratuite.

CAPO VII.

BILANCIO E RIPARTO UTILI.

Art. 23.

L'esercizio si chiude ogni anno al 31 dicembre.

Al termine di ciascuno esercizio il Comitato amministrativo compila il bilancio ed il conto economico e li sottopone, entro il mese di febbraio, al Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli, perchè li presenti, per l'approvazione, al Consiglio generale del Banco stesso nella sessione ordinaria.

Art. 24.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così distribuiti:

7/10 al fondo di riserva;

3/10 a disposizione del Comitato amministrativo per la concessione di premi ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico delle regioni nelle quali opera l'Istituto, e per la costituzione di borse di studio per agevolare la preparazione di dirigenti e tecnici aziendali.

Art. 25.

Il delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, di cui all'art. 69 dello statuto del Banco di Napoli, assiste alle riunioni del Comitato amministrativo dell'Istituto, con le attribuzioni nel detto articolo contemplate.

L'Ispettorato ha facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo, ispezioni e verifiche presso l'Istituto, il quale è tenuto a fornire ogni informazione che gli venga richiesta e ad esibire, in caso di ispezioni e di verifiche, ai funzionari dell'Ispettorato tutti i registri, atti e documenti da essi ritenuti necessari per espletare l'incarico.

Agli effetti della vigilanza, l'Istituto deve rimettere all'Ispettorato il bilancio annuale.

CAPO VIII.

LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO.

Art. 26.

La eventuale liquidazione dell'Istituto e le modalità di essa saranno disposte con decreto del Duce, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Le attività nette risultanti saranno devolute al Banco di Napoli.

Visto si approva,
Il Duce
Presidente del Comitato dei Ministri
per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito
MUSSOLINI

(3103)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Pescolamazza (Benevento).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Pescolamazza, in provincia di Benevento, sono sciolti e il sig. Galliano Pennucci fu Filippo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale stessa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione ai sensi di statuto del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3021)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Montefano (Macerata).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII,

n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Montefano, in provincia di Macerata, sono sciolti e il rag. Gino Terenzi di Ettore è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale stessa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione ai sensi di statuto del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3022)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Penna S. Giovanni (Macerata).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Penna S. Giovanni, in provincia di Macerata, sono sciolti e il signor Ezio Vecchi di Lucio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale stessa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione ai sensi di statuto del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Piacenza;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona del torrente Trebbia (Piacenza), della estensione di ettari 2600 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale da S. Nicolò Trebbia alla Noce, bivio Villanova, molino Cravosi, Casaliggio, Tuna, Canneto di Sotto;

torrente Trebbia;

strada da Molinazzo a Rossia, Gossolengo, il Palazzo, Quartazzola, cascina Fabriana, Case di Rocco;

strada nazionale Piacenza-Castelsangiovanni pel tratto da Case di Rocco a S. Nicolò Trebbia.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3064)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Montorio al Vomano (Teramo), dell'estensione di ettari 2150 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Montorio-Faiano;

mulattiera Faiano-Azzinano-Flamignano-Colle Pelato;

mulattiera Colle Pelato-Cusciano Strada nazionale del Gran Sasso;

mulattiera dalla Strada nazionale del Gran Sasso, per Ponte di S. Croce ad Altavilla;

mulattiera da Altavilla a Montorio al Vomano fino al fosso S. Martino;

fosso S. Martino - fiume Vomano fino a Montorio.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nel territorio di Rieti — Gruppo del Terminillo — delimitato dai seguenti confini:

a) Vallone di Cantalice, dalla quota 950, a Monte, fino alla quota 1400;

b) linea che da quota 1400 per quota 1820, per la Valle di Colle Leprino, quota 1616, 1772, 1500, 1941, 1965, porta all'inizio della Valle delle Mallunghe;

c) da Valle delle Mallunghe, costeggiando la quota 1202, fino a quota 850;

d) linea che da quota 850, a nord della quota 650, oltrepassando il Vallone di Lisciano, per quota 838 e 950 si ricongiunge al punto di partenza;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 16 settembre 1936 e 16 agosto 1937, in una zona della provincia di Rieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Rieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3063)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia col fucile, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Vicenza, dell'estensione di ettari 2000 circa, delimitata dai seguenti confini:

La linea di confine parte da Malga Campoluzzo di Mezzo in comune di Laghi, segue la strada di Valle Campoluzzo verso ovest fino ad incontrare il confine provinciale, segue il confine provinciale fino ai pressi di Costa d'Agra ove incontra il confine tra i comuni di Laghi e di Lastebasse; segue detto confine che passa per Forcella Molon, Coston d'Arsiero, indi segue la strada che passa nei pressi dei Baiti delle Fratte e passando per Malga Restele, Baito Restele, va a passo della Vena di Sopra; da qui segue la strada che passando per Malga Campomolon di Fuori va a Costo, Casaretta di Toraro, quindi segue la strada che conduce in Valle Campoluzzo, segue la strada di Valle Compoluzzo fino a Malga Campoluzzo di Mezzo ove la linea si chiude;

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1936 e 11 agosto 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vicenza ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia col fucile, disposto con i decreti Ministeriali 2 luglio 1935, 27 luglio 1936 e 11 agosto 1937, in una zona della provincia di Vicenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3061)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per gli scambi e per le valute ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni valutarie e di scambi con l'estero.

(3110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	345016	420 —	Settembrini *Maria*, nubile, dom. a Putignano (Bari), con l'usufrutto a favore di Giammaria Maria fu Cesare.	Settembrini *Immacolata* nubile, dom. a Putignano (Bari), con l'usufrutto a favore di Giammaria Maria fu Cesare.
Id.	394524	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	432952	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 %	802085	476 —	Alessi di Canosio *Olimpia* fu Cesare, moglie di Aliberti di Beinasco Amedeo, dom. in Torino. Vincolato per dote.	Alessi di Canosio *Luigia Olimpia* fu Cesare, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	169734	126 —	Moraschetti *Luigina* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Verthuy Ernestina vedova di Moraschetti Angelo, dom. a Chatillon (Torino).	Moraschetti *Maria-Domenica-Luigia-Battistina* fu Angelo, minore, ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	22889	135 —	*Negri* Angela fu Stefano, moglie di Castelli Giuseppe, dom. a New-York.	*Negro* Angela fu Stefano, moglie di Castelli Giuseppe, dom. a New-York.
Rendita 5 %	79579	350 —	Ventura Maria-Grazia di *Bartolo*, moglie di Ingravalle *Guido*, dom. a Bisceglie (Bari). Con usufrutto vitalizio cong. e cumulat. a Ventura Bartolo fu Mauro e Mintillo *Mariannina* fu Sergio, dom. a Bisceglie (Bari), dotale e con patto della riversibilità.	Ventura Maria-Grazia di *Bartolomeo*, moglie di Ingravalle *Rocco-Gennaro*, dom. a Bisceglie (Bari). Con usufrutto vitalizio cong. e cumulativ. a Ventura Bartolomeo e Mintillo *Marianna* fu Sergio, ecc., come contro.
Id.	79580	250 —	Ventura Maria-Grazia di *Bartolo*, moglie di Ingravalle *Guido*, dom. a Bisceglie (Bari), dotale.	Ventura Maria-Grazia di *Bartolomeo*, moglie di Ingravalle *Rocco-Gennaro*, dom. a Bisceglie (Bari), dotale.
P. R. 3,50 %	373708	28 —	Ritornello *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre anzi della madre De Michele Margherita fu Giovanni ved. Ritornello Giuseppe, dom. a Napoli.	Ritornello *Mariano* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre anzi della madre De Michele Margherita fu Giovanni ved. Ritornello Giuseppe, dom. a Napoli.
Id.	89317	122,50	*Ferrara* Antonio fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre De Luca Angelamaria vedova *Ferrara*, dom. in Bucciano (Benevento).	*Ferraro* Antonio fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre De Luca Angelamaria vedova *Ferraro*, dom. in Bucciano (Benevento).
Rendita 5 %	61476	55 —	Pezzana *Giuseppina* di Augusto, moglie di Morone *Ettore*, dom. a Torino.	Pezzana *Giuseppa-Maria* di Augusto, moglie di Morone *Vincenzo-Antonio-Ettore*, dom. a Torino.
Id.	61477	80 —	Come sopra	Come sopra
Id.	95960	200 —	Morone Remo di *Ettore*, dom. a Torino.	Morone Remo di *Vincenzo-Antonio-Ettore*, domiciliato a Torino.
P. R. 3,50 %	490689	126 —	Fossaroli Celestina fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Serrani Giulia fu Pasquale, dom. in Montecassino (Macerata).	Fossaroli Celestina fu *Agostino*, minore, ecc., come contro.
Id.	490690	168 —	Fossaroli Luigia fu *Luigi*, minore, ecc. come sopra.	Fossaroli Luigia fu *Agostino*, minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	572062	1.123,50	Massari Maria fu *Francesco*, nubile, dom. a Milano, vincolata.	Massari Maria fu *Angelo-Francesco*, nubile, domiciliata a Milano, vincolata.
Id.	279967	462 —	Dovo Lucia fu Francesco, moglie di Morino *Giovanni*, vincolato per dote.	Dovo Lucia fu Francesco moglie di Morino *Giacomo*, vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	210366	640,50	Di Marino *Fortunato* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Di Marino Giovanna fu Melchiorre ved. Di Marino, dom. a Modena.	Di Marino *Fortunato-Francesco* fu Michele, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	297706	80,50	Monticelli *Maria-Anna*, *Maria-Laura* e Maria-Teresa di Giambattista, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dallo stesso Monticelli Giambattista, dom. a Reggio Emilia.	Monticelli *Mariannina*, *Laura* e Maria-Teresa di Giambattista, le ultime due minori, ecc., come contro.
Id.	283252	52,50	Boninsegna *Lina* di Federico, ved. Baboni, domiciliata a Rodico (Mantova).	Boninsegna *Vittorina-Lina* di Federico, ved. Baboni, dom. a Rodico (Mantova).
Id.	226009	227,50	Baboni Alessandro-Federico fu Marcello, minore sotto la p. p. della madre Boninsegna *Lina* di Federico ved. Baboni, dom. a Rodico (Mantova).	Baboni Alessandro-Federico fu Marcello, minore sotto la p. p. della madre Boninsegna *Vittorina-Lina* di Federico, ved. Baboni, dom. a Rodico (Mantova).
Rendita 5 %	012064	2.250 —	Della Valle *Angelina* o *Arcangelina* fu Giuseppe ved. di Tescione Gennaro, dom. a Napoli.	Della Valle *Maria-Arcangela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	807072	1.050 —	Della Valle *Angelina* o *Arcangelina* fu Giuseppe ved. di Tescione Gennaro, dom. in Casagiove (Caserta).	Della Valle *Maria Arcangela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	313134	59,50	Tansini Ferruccio fu *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Mezzadri Maria fu Giuseppe con usufrutto vitalizio a favore di Mezzadri Maria fu Giuseppe, vedova di Tansini *Francesco-Emilio*, dom. a Vizzolo Predabissi (Milano).	Tansini Ferruccio fu *Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Mezzadri Maria fu Giuseppe con usufrutto vitalizio a favore di Mezzadri Maria fu Giuseppe, ved. di Tansini *Emilio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	599849	42 —	*Seruggia* Carlo fu Angelo dom. ad Appiano (Como) ipotecata per cauzione quale appaltatore manutenzione delle strade Comune Appiano	*Saruggia* Carlo fu Angelo, dom. ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	2637	42 —	Come la precedente.	Come la precedente.
Id.	315102	105 —	Milano *Natalina* fu Francesco, moglie di Porta *Giuseppe*, domiciliata a Moncestino (Alessandria).	Milano *Maria-Natalina-Antonia* fu Francesco, moglie di Porta *Pietro-Domenico-Giuseppe*, domiciliata a Moncestino (Alessandria).
Id.	169862	423,50	Porta *Giuseppe* fu Vercellino, domiciliato a Moncestino Monferrato (Alessandria).	Porta *Pietro Domenico-Giuseppe* fu Vercellino, domiciliato a Moncestino (Alessandria).
Id.	315103	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	374195	126 —	Morando *Giuseppina* fu Clemente, moglie di Vaccaneo Domenico fu Battista, domiciliata a Calosso (Alessandria), vincolato per dote.	Morando *Maria-Giuseppina* fu Clemente, moglie ecc., come contro.
Id.	17205	602 —	Aloe *Amelia* di Vincenzo, moglie di Mele Beniamino fu Salvatore, domiciliata in Cosenza, vincolato per dote della titolare.	Aloe *Maria-Amelia-Caterina* di Vincenzo, moglie di Mele Beniamino, ecc., come contro.
Id.	424298	42 —	*La* Cavera Marianna di Filippo, moglie di Brancato Francesco, domiciliata a Ventimiglia Sicula (Palermo), dotale.	Cavera Marianna di Filippo, ecc., come contro.
Buoni Tesoro	1064 Serie VII	Capitale 10.500 —	Bocchese Giovanni fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Magnabosco *Giuseppina* ved. Bocchese.	Bocchese Giovanni fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Magnabosco *Silvia* vedova Bocchese.
Id.	1065 Serie VII	500 —	Come sopra. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Magnabosco *Giuseppina* di Francesco ved. Bocchese.	Come sopra. L'usufrutto vitalizio spetta a Magnabosco *Silvia* di Francesco, vedova Bocchese.
P. R. 3,50 %	314402	350 —	Vollono Teresa fu Antonio, nubile, domiciliata a Castellammare di Stabia. L'usufrutto a Mosca *Giovannina* fu Francesco-Saverio, vedova Vollono Antonio.	Vollono Teresa, ecc., come contro. L'usufrutto a Mosca *Maria-Giovanna* fu Francesco-Saverio vedova di Vollono Antonio.
Id.	42823	140 —	*Tesoriero* Gennaro fu Gennaro, minore sotto la p p della madre Lopez Almerinda, vedova *Tesoriero*, domiciliato a Torre del Greco (Napoli).	*Tesoriere* Gennaro fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Lopez Almerinda vedova *Tesoriere*, dom. a Torre del Greco (Napoli).
Id.	58327	63 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	153530	210 —	*Coisson* Susanna fu *Davide*, nubile, domiciliata a Torino.	*Coisson* Susanna fu *Giovanni-Davide*, nubile, domiciliata a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50%	119655	700 —	*Castaldo* Aniello fu Antonio, domiciliato in Ischia (Napoli).	*Castaldi* Aniello fu Antonio, domiciliato in Ischia (Napoli).
Id.	129644	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	134546	70 —	*Castaldo* Aniello fu Antonio, domiciliato in New York.	*Castaldi* Aniello fu Antonio, domiciliato in New York.
Cons. 3,50%	223616	63 —	Canzi Maria fu Andrea, moglie di Lodovico *Ghiringhelli* fu Pietro, domiciliata in Baggio (Milano). Vincolato per dote della titolare.	Canzi Maria fu Andrea, moglie di Lodovico *De Vecchi* fu Pietro, ecc., come contro.
Rendita 5%	16721	1.820 —	Campra Carlo ed Emilio di Silvio-Mario detto Agostino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di esso Campra Silvio-Mario, dom. in Netro (Vercelli), con usufrutto vitalizio a favore di Maglione *Caterina* fu Bernardo, nubile, domiciliata a Netro.	Campra Carlo ed Emilio, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Maglione *Maria-Caterina* fu Bernardo, nubile, domic. a Netro.
P. R. 3,50%	438641	7 —	Mout Giuseppe fu *Maurizio*, dom. in Exilles (Torino) Vincolato per cauzione dei titolare, quale tesoriere della Congregazione di Carità di Exilles.	Mout Giuseppe fu *Giuseppe-Maurizio*, domic. in Exilles (Torino). Vincolato per ecc., come contro.
Id.	340605	3.500 —	Sgadari *di Lo Monaco* Pietro fu *Giuseppe*, minore sotto la p p. della madre Mantegna Giovanna fu Benedetto, ved. Sgadari, domic. a Palermo.	Sgadari *Pietro-Emanuele* fu *Giuseppe-Emanuele*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, il 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2541)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Anagni (Frosinone), Appignano (Macerata), Casteiraimondo (Macerata), Colmurano (Macerata) e Porano (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Passa comm. Angelo Silvestro, per la Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone);

Milesi Ferretti conte Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Appignano (Macerata);

Cianfecconi dott. Giulio, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelraimondo (Macerata);

Salvi Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Colmurano (Macerata);

Ranchino dott. Ettore, per la Cassa comunale di credito agrario di Porano (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3077)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Irgoli di Galtelli (Nuoro) e Sindia (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Porcu Giov. Angelo fu Giacomo, per la Cassa comunale di credito agrario di Irgoli di Galtelli (Nuoro);

Zedda Salvator'Angelo fu Gerolamo, per la Cassa comunale di credito agrario di Sindia (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3075)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Frosolone (Campobasso) e Sepino (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Zampini Domenico di Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Frosolone (Campobasso);

Finizia dott. Placido fu Serafino, per la Cassa comunale di credito agrario di Sepino (Campobasso)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3076)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 33 posti di vice segretario (grado 2°, gruppo B) nel ruolo amministrativo di prima categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Vista la nota 4 luglio 1938-XVI, n. 1908.7/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 33 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 26 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 26 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4. del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

7° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di Istituto tecnico superiore (Sezione commerciale); sono ammessi anche i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici vigenti prima della legge 15 giugno 1931, n. 889;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri: quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

11° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre

una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova (gruppo B) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un professore di ragioneria presso un Istituto tecnico del Regno.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 700 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge numero 1047 del 27 giugno 1929, e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale. Principî di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1. — Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1. — Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie - Contabilità generale dello Stato.

Prove orali.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Principî di diritto costituzionale e corporativo.
3. — Principî di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (legge 21 gennaio 1929, n. 67).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: Di Revel

(3041)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dell'esame di concorso a tre posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, col quale venne indetto un concorso per esame a tre posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1937-XVI col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visti gli atti della anzidetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Visto la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a tre posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV.

1. Bemporad dott Guido, media delle prove scritte, 7,375; voto dell'esame orale 8; somma dei voti 15,375.

Art. 2.

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso suddetto:
Dott. Bemporad Guido.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(3039)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica nella costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Mantova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 28 maggio 1938-XVI, col quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Mantova, così composta:
Presidente: Vandelli dott. Ermindo, vice prefetto; Membri: Mameli prof. Efisio, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica della Regia università di Padova; Casagrandi prof. Oddo, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Padova; Di Stefano dottor Francesco, coadiutore chimico di 1ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; Denes prof. Giulio, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Padova; Segretario: Gambardella dott. Domenico, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del professor Denes Giulio poichè il medesimo non riveste in effetti la qualità di direttore di reparto chimico di Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, tassativamente richiesta dall'art. 71 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Rupolo Pierfrancesco, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Padova, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso interno per il posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Mantova in sostituzione del prof. Denes Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3040)

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1936-XV, formulata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 9 novembre 1937;
Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria sopra indicata, così formulata:

1. Meucci dott. Carlo	punti	57,418
2. Sbragia dott. Giuseppe	»	57,241
3. Donnini dott. Athos	»	53,281
4. Casarosa dott. Silvano	»	51,974
5. Rocchi dott. Piero	»	50,070
6. Dini dott. Carlo	»	50,023
7. Poggetti dott. Vannuccio	»	49,579
8. Pineschi dott. Ugo	»	48,539
9. Lucoi dott. Sebastiano	»	47,043
10. Ignesti dott. Enzo	»	46,081
11. Politi dott. Giuseppe	»	45,891
12. Pellegrini dott. Enzo	»	45,859
13. Arzilla dott. Giuseppe	»	44,694
14. Cappelli dott. Mario	»	44,670

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi della Provincia, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BUSSETI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio di pari data, n. 12067, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1936-XV, formulata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 55, 56 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Meucci Carlo, primo classificato, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Rapolano, unico vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV.
2. In caso di mancata accettazione del posto da parte del vincitore o di cessazione del servizio per qualsiasi causa, che si verifichi entro i primi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, il podestà nominerà il concorrente che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito seguendo l'ordine della graduatoria stessa.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Rapolano.

Siena, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BUSSETI.

(2969)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.